

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente alcune modificazioni e aggiunte alla legge 20 ottobre 1950
(testo unico) sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari,
degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria
e degli operai al servizio dello Stato

(del 5 marzo 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo presentarvi un disegno di decreto legislativo che modifica e completa la legge sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato.

I. Aggiunta art. 4 bis: obbligo di riscatto dai 35 ai 40 anni e copertura della riserva matematica.

Il perito dr. Walter Saxer, incaricato di allestire il bilancio tecnico della Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato (chiamata in seguito Cassa pensioni degli impiegati e dei gendarmi) per il quinquennio 1943/48 aveva già attirato l'attenzione sul fatto che l'ammissione di nuovi membri di età inferiore ai 35 anni procura un guadagno alla Cassa in quanto la tassa d'ammissione, secondo la scala stabilita dalla legge, la tassa annua del 7 % e la tassa del 100 % sugli aumenti coprono largamente il rischio di questi membri, mentre invece l'iscrizione di quelli nominati dopo aver compiuto il 35.mo anno d'età causa alla Cassa una perdita notevole.

Per eliminare queste perdite, che con l'andare degli anni possono influire sensibilmente sul bilancio tecnico, il perito suggerisce di far pagare ai membri che sono ammessi alla Cassa tra il 35.mo e il 40.mo anno d'età, la riserva matematica necessaria per coprire totalmente l'onere che ne deriva alla Cassa, così come fanno la Confederazione e alcuni Cantoni.

Per permettere a tutti i membri attivi di poter beneficiare, in condizioni normali di salute, del massimo della pensione, proponiamo che tutti i membri ammessi tra il 35.mo e il 40.mo anno di età siano obbligati a riscattare gli anni di assicurazione a contare dal 35.mo anno, di modo che agli stessi, restando al servizio dello Stato fino ai 65 anni, si potranno computare 30 anni di servizio e garantire loro il massimo della pensione (60 %).

Notiamo, a titolo comparativo, che la Confederazione per le sue Casse pensioni obbliga a riscattare gli anni di assicurazione a contare dal 30.mo anno di età e lascia facoltà all'assicurato di ricuperare gli anni fino al 20.mo, pagando naturalmente le relative tasse e la copertura tecnica necessaria.

II. Sostituzione dell'art. 4: disposizioni relative ai depositanti a risparmio.

Altra questione che deve essere risolta con maggiore equità e uniformità, senza cagionare perdite alla Cassa, è l'ammissione, come membri attivi, degli impiegati che entrano al servizio dello Stato dopo aver compiuto i 40 anni.

Finora questi dipendenti potevano essere ammessi eccezionalmente alla Cassa alla condizione che lo Stato e l'interessato eseguissero i versamenti che

avrebbero dovuto essere fatti per il periodo compreso tra il 40.mo anno e la data dell'affiliazione, calcolati in base alle tasse e ai contributi normali previsti dalla legge.

Come abbiamo visto, il versamento delle tasse e dei contributi normali non coprono sufficientemente l'onere della Cassa, per quegli impiegati che sono nominati dopo il compimento del 35.mo anno di età: per quelli nominati dopo i 40 anni e che possono essere ammessi in via eccezionale, a' sensi dell'art. 4 dell'attuale legge, la Cassa subisce naturalmente una più rilevante perdita.

Anche per questi casi il perito propone di modificare la legge nel senso di mettere a carico dell'assicurato e dello Stato la riserva matematica per coprire totalmente il maggior onere che ne deriva alla Cassa.

La riserva matematica è calcolata dal perito secondo l'età dell'impiegato, gli anni di assicurazione da riscattare e il tasso d'interesse, come alla tabella che facciamo seguire:

SOMMA DI RISCOATTO IN PERCENTO DEI GUADAGNI ASSICURATI

Età	Anni di servizio																										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
35	—																										
36	17.1	25.1																									
37	23.9	32.0	40.0																								
38	30.7	38.7	46.7	54.8																							
39	37.5	45.5	53.6	61.6	69.7																						
40	44.3	52.3	60.4	68.4	76.5	84.5																					
41	51.5	59.7	67.8	76.0	84.1	92.3	100.7																				
42	58.5	66.8	75.1	83.4	91.5	100.1	108.6	117.0																			
43	66.0	73.8	81.6	89.4	97.2	104.9	114.3	123.7	133.2																		
44	73.3	81.8	90.3	98.8	107.3	115.7	124.1	132.6	141.0	149.5																	
45	80.5	88.9	97.3	105.7	114.1	122.6	131.2	139.8	148.4	157.0	165.7																
46	88.5	97.0	105.5	114.0	122.5	131.0	139.5	148.0	156.5	165.0	173.5	184.2															
47	96.4	105.0	113.6	122.2	130.8	139.3	147.7	156.1	164.5	172.9	181.4	192.0	202.7														
48	104.4	113.1	121.7	130.4	139.0	147.7	156.0	164.3	172.6	180.9	189.2	199.9	210.6	221.2													
49	112.3	121.0	129.8	138.5	147.3	156.0	164.2	172.4	180.6	188.8	197.1	207.7	218.4	229.0	239.7												
50	120.3	129.1	137.9	146.7	155.5	164.4	172.5	180.6	188.7	196.8	204.9	215.5	226.2	236.8	247.5	258.1											
51	126.3	135.9	145.6	155.2	164.9	174.5	182.2	190.0	197.7	205.5	213.2	223.7	234.3	244.8	255.4	265.9	279.4										
52	132.3	142.8	153.3	163.8	174.3	184.7	192.1	199.5	206.9	214.3	221.6	232.0	242.4	252.8	263.2	273.7	287.2	309.7									
53	138.3	149.6	160.9	172.2	183.5	194.8	201.8	208.8	215.8	222.8	229.9	240.2	250.5	260.8	271.1	281.4	294.9	308.4	322.0								
54	144.3	156.4	168.6	180.7	192.9	205.0	211.7	218.3	225.0	231.6	238.3	248.5	258.7	268.9	279.1	289.2	302.7	316.2	329.7	343.3							
55	150.4	163.3	176.3	189.2	202.2	215.1	221.4	227.7	234.0	240.3	246.6	256.7	266.7	276.8	286.8	296.9	310.5	324.0	337.6	351.1	364.7						
56	153.1	167.5	181.9	196.3	210.7	225.1	231.6	238.1	244.6	251.1	257.7	267.2	276.8	286.3	295.9	305.4	318.9	332.4	345.9	359.4	372.8	390.4					
57	155.8	171.6	187.4	203.2	219.1	235.0	241.8	248.5	255.3	262.0	268.8	277.8	286.8	295.8	304.8	313.9	327.3	340.7	354.1	367.5	380.9	398.5	416.1				
58	158.5	175.8	193.1	210.4	227.7	245.0	252.0	259.0	266.0	273.0	279.9	288.4	296.9	305.4	313.9	322.4	335.7	349.0	362.3	375.6	389.0	406.6	424.2	441.8			
59	161.2	179.9	198.7	217.4	236.2	254.9	262.1	269.3	276.5	283.7	291.0	299.0	307.0	315.0	323.0	330.9	344.1	357.4	370.6	383.9	397.1	414.7	432.4	449.9	467.5		
60	163.9	184.1	204.3	224.5	244.7	264.9	272.3	279.7	287.1	294.4	302.0	309.5	316.9	324.4	331.8	339.3	352.5	365.6	378.8	392.0	405.1	422.7	440.3	457.9	475.6	493.1	

Esempio: Età 45, anni di servizio 10, somma di riscatto: 165.7 % del guadagno assicurato: di cui il 50% è a carico dell'assicurato e il 50% a carico dello Stat

Come si rileva dalla tabella, la somma da versare è sensibilmente superiore a quella che si calcola finora in base alle disposizioni vigenti e la stessa è ripartita metà a carico dell'assicurato e metà a carico dello Stato: la somma da prelevare sostituire le tasse e i contributi che l'assicurato e lo Stato dovrebbero versare normalmente.

III. *Aggiunta all'art. 5: convenzioni speciali in caso di passaggio da una Cassa all'altra.*

Nel trattare, recentemente, il passaggio di alcuni membri dalla Cassa pensioni degli impiegati e dei gendarmi alla Cassa di assicurazione del personale della Confederazione, perchè nominati impiegati federali, si è rilevato che la nostra legge non contiene alcuna disposizione che autorizzi simile passaggio e ciò cagiona evidente danno ai dipendenti che lasciano il servizio dello Stato al fine di migliorare la loro situazione economica e, in certi casi, per dare al nostro Cantone la possibilità di farsi rappresentare nei posti di fiducia dell'amministrazione federale.

Per ovviare a questi inconvenienti e per avere la base legale di risolvere questi casi, vi proponiamo di aggiungere all'art. 5 il seguente capoverso:

« Sono riservate le convenzioni speciali che, nel caso di trasferimenti di membri in altre o da altre Casse di enti pubblici, sono stipulate relativamente agli anni di assicurazione e alle tasse da pagare ».

Questa nuova disposizione permetterà a questo Consiglio di regolare il passaggio sia fra le due Casse cantonali, sia con quelle della Confederazione e dei Cantoni o dei Comuni, con maggior facilità e con minori inconvenienti tanto per lo Stato quanto per l'assicurato.

IV. *Sostituzione dell'art. 9: prestazioni della Cassa in caso d'infortunio.*

In caso di invalidità o di morte provocata da infortunio, le prestazioni della Cassa pensioni sono regolate dall'art. 9 nel senso che quando i rischi assicurati sono indennizzati dall'assicurazione militare o da un'assicurazione contro gli infortuni alla quale contribuisce il Cantone, le prestazioni della Cassa sono soppresse.

Se però le prestazioni della Cassa sono più elevate di quelle che incombono all'assicurazione, è versata all'avente diritto unicamente la differenza. Nel caso in cui la pensione è inferiore, la Cassa restituisce a chi di diritto i contributi versati dall'assicurato, senza interessi.

L'applicazione di questa disposizione crea sovente ingiustizie palesi fra gli assicurati. Citiamo, ad esempio, il caso di un assicurato divenuto invalido al 100 % causa infortunio, il quale riceve il 70 % del guadagno assicurato (stipendio e carovita come rendita), mentre la Cassa assicura solo il 60 % dello stipendio più il 40 % meno Fr. 1.500.—, ossia dà una pensione molto inferiore alla rendita per infortunio.

L'assicurato, percependo una rendita superiore alla pensione, deve ricevere di ritorno le tasse da lui versate alla Cassa pensioni, e liquidare così ogni suo diritto. Se però dopo qualche anno dovesse morire per cause non conseguenti all'infortunio, la rendita sarebbe soppressa e la famiglia (vedova e figli) resterebbe privata di qualsiasi aiuto non avendo più diritto nè alla rendita nè alla pensione.

L'applicazione della citata disposizione può dare alla Cassa pensioni, in determinati casi, un guadagno illecito in quanto l'impiegato A, non coperto dall'assicurazione contro gli infortuni, nel caso d'invalidità, riceverebbe la pensione corrispondente agli anni di servizio e al guadagno assicurato, mentre l'impiegato B, al beneficio dell'assicurazione infortuni, riceverebbe la rendita per infortunio e il rimborso dalla Cassa delle proprie tasse, senza interessi. In quest'ultimo caso, la Cassa incamererebbe i contributi dello Stato e gli interessi senza aver alcun onere di pensione.

La Confederazione ha recentemente modificato le disposizioni relative agli infortuni professionali, ponendo a carico dello Stato il pagamento del 100 % dello stipendio con diritto all'incameramento della pensione e delle prestazioni dell'assicurazione.

Con questo sistema l'assicurato riceve una prestazione tale da non lasciarlo cadere nel bisogno e la Cassa pensioni e l'assicurazione infortuni versano le loro prestazioni in base alle tasse e ai premi pagati.

Altro inconveniente di natura economica e morale fa nascere l'attuale disposizione quando l'impiegato è obbligato a lasciare il servizio per invalidità e a un'età relativamente giovane; considerato il numero limitato degli anni di servizio, la pensione sarà esigua e, se l'invalidità non è totale, anche la rendita sarà ridotta, ma siccome l'una esclude l'altra, l'infortunato dovrà accontentarsi di una prestazione limitata pur con una capacità lavorativa minorata. Il collega non colpito da infortunio avrà la possibilità di prestare servizio fino a 65 anni e conseguentemente di ricevere il massimo della pensione e di dedicarsi inoltre a qualche occupazione lucrativa.

Per rimediare alle lacune sopra rilevate e nell'attesa che questa materia sia regolata in miglior modo con il nuovo organico, proponiamo di annullare l'attuale art. 9 e di sostituirlo con il seguente:

«Le prestazioni della Cassa sono soppresse o ridotte, nella misura indicata nelle disposizioni che seguono, quando i rischi assicurati sono indennizzati dall'assicurazione militare o da un'assicurazione contro gli infortuni alla quale contribuisce il Cantone.

Le prestazioni complessive della Cassa pensioni e dell'assicurazione contro gli infortuni non devono tuttavia superare:

- l'80 % del guadagno assicurato per il pensionato;
- il 40 % per la vedova;
- il 15 % per ogni figlio inferiore ai 18 anni, ritenuto un massimo del 40%.

Se le prestazioni superano queste percentuali, la pensione è ridotta della eccedenza.

Qualora la pensione e le prestazioni dell'assicurazione non raggiungano insieme l'importo di Fr. 7.200.— annui, quest'ultime non sono dedotte dalla pensione. Le prestazioni complessive non devono superare, in nessun caso, il 100 % del guadagno assicurato; se lo superano si deduce dalle pensioni l'eccedenza.

Quando la Cassa pensioni non versa prestazioni, l'assicurato ha diritto al rimborso delle tasse da lui versate, senza interessi; se non chiede il rimborso entro il termine di un anno dall'inizio del versamento delle prestazioni, rimane assicurato presso la Cassa pensioni».

Con queste disposizioni si dà all'assicurato la possibilità di rimanere iscritto alla Cassa e di salvaguardare i diritti degli eventuali suoi superstiti e, nello stesso tempo, si migliorano le condizioni di pensionamento per gli assicurati che devono essere collocati a riposo innanzitutto per invalidità causata da infortunio.

V. *Conseguenze finanziarie.*

I provvedimenti che proponiamo di introdurre nella legge cagioneranno allo Stato un nuovo onere finanziario in quanto lo stesso è obbligato, d'ora in poi, a versare il 50 % della riserva matematica nel caso di assicurazione degli anni tra il 35.mo e il 40.mo di età e nel caso di riscatto degli anni di assicurazione da parte degli impiegati nominati dopo il compimento dei 40 anni. E' però difficile determinare, già oggi, le ripercussioni finanziarie dei provvedimenti proposti: al 31 dicembre 1951 avevamo circa 70 membri depositanti a risparmio che potrebbero chiedere il riscatto in base alle nuove disposizioni, ma non tutti potranno disporre di mezzi finanziari per coprire la spesa e buona parte di essi evidentemente non sarà in grado di produrre il certificato

di sanità voluto dall'art. 3 della legge, di modo che il numero dei richiedenti il passaggio dalla Cassa risparmio alla sezione attivi sarà molto ridotto e di conseguenza anche l'onere per lo Stato sarà limitato. Calcoliamo tuttavia che la spesa che dovrà assumere il Cantone sarà di Fr. 50 - 70.000.— per il primo anno e Fr. 5.000 - 10.000.— per gli anni successivi.

Le modificazioni che vi proponiamo di introdurre nella legge fondamentale sono state esaminate in diverse sedute ed approvate dalla Commissione consultiva della Cassa pensioni. Anche il perito Dr. Saxer si è dichiarato d'accordo e ne raccomanda l'adozione.

Ciò premesso vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto che vi accompagniamo.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica e completa il Testo unico 20 ottobre 1950 delle leggi sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,
visto il messaggio 5 marzo 1952 n. 352 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — All'art. 3 del Testo unico delle leggi sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato sono aggiunti i seguenti capoversi:

Il Consiglio di Stato può tuttavia eccezionalmente ammettere alla Cassa chi ha più di 40 anni d'età alla condizione che sia versata la riserva matematica necessaria per il periodo compreso fra il 35.mo anno di età e la data d'entrata nella Cassa, calcolata sul guadagno assicurato al momento dell'ammissione.

La riserva matematica è posta metà a carico dell'assicurato e metà a carico dello Stato.

La domanda d'ammissione deve essere presentata al Consiglio di Stato nel periodo perentorio di un anno dalla nomina in pianta stabile.

Art. 2. — L'art. 4 della menzionata legge è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

Art. 4. — A coloro che si trovano nelle condizioni contemplate dalle lettere d) - e) dell'art. precedente e al personale ausiliario as-

sunto a' sensi dell'art. 2 §, si applicano le disposizioni degli art. 31-35 che concernono la Cassa di risparmio.

Chi non è in grado di produrre il certificato di sanità può essere assicurato più tardi se la sua salute è divenuta normale; in tale caso deve essere versata la riserva matematica necessaria per il periodo compreso fra il 35.mo anno di età e la data dell'entrata nella Cassa calcolata sul guadagno assicurato al momento dell'ammissione, dedotto l'ammontare del deposito a risparmio. Metà della riserva è a carico dello Stato.

Art. 3. — Al citato Testo unico è aggiunto il seguente art. 4 bis:

Art. 4 bis. — Ogni assicurato può riscattare gli anni di servizio prestati precedentemente alla nomina versando le tasse previste dalla presente legge, più gli interessi. Lo Stato versa pure i suoi contributi più gli interessi.

La domanda di riscatto deve essere presentata al Consiglio di Stato entro il termine perentorio di un anno dalla data della nomina in pianta stabile.

Chi ha più di 35 anni d'età al momento della nomina deve pagare le quote per gli anni di assicurazione compresi fra la data in cui ha compiuto i 35 anni e quella della sua entrata nella Cassa.

Il periodo compreso tra la data in cui compi i 35 anni e quella della sua entrata nella Cassa è computato negli anni di assicurazione.

La somma da versare per gli anni anteriori di assicurazione è uguale alla riserva matematica corrispondente all'onere esistente all'atto dell'entrata nella Cassa, calcolato in base al guadagno assicurato al momento dell'ammissione.

La riserva matematica è posta metà a carico dell'assicurato e metà a carico dello Stato, previa deduzione degli eventuali depositi a Cassa risparmio.

Art. 4. — All'art. 5 della stessa legge è aggiunto il seguente capoverso:

Sono riservate le convenzioni speciali che nel caso di trasferimenti di membri in altre o da altre Casse di enti pubblici, sono stipulate relativamente agli anni di assicurazione e alle tasse da pagare.

Art. 5. — L'art. 9 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9. — Le prestazioni della Cassa sono soppresse o ridotte, nella misura indicata nelle disposizioni che seguono, quando i rischi assicurati sono indennizzati dall'assicurazione militare o da un'assicurazione contro gli infortuni alla quale contribuisce il Cantone.

Le prestazioni complessive della Cassa pensioni e dell'assicurazione contro gli infortuni non devono tuttavia superare:

- l'80 % del guadagno assicurato, per i pensionati;
- il 40 % per la vedova;
- il 15 % per ogni figlio d'età inferiore ai 18 anni, ritenuto un massimo del 40 %.

Se le prestazioni superano queste percentuali, la pensione è ridotta dell'eccedenza.

Qualora la pensione e le prestazioni dell'assicurazione non raggiungano insieme l'importo di Fr. 7.200.— annui, quest'ultime non sono dedotte dalla pensione. Le prestazioni complessive non devono superare, in nessun caso, il 100 % del guadagno assicurato; se lo superano si deduce dalla pensione l'eccedenza.

Quando la Cassa pensioni non versa prestazioni, l'assicurato ha diritto al rimborso delle tasse da lui versate, senza interessi; se non chiede il rimborso entro il termine di un anno dall'inizio del versamento delle prestazioni, rimane assicurato presso la Cassa pensioni.

Art. 6. — Per i magistrati, i funzionari, gli impiegati, i membri del corpo della gendarmeria e gli operai che si trovano al servizio dello Stato al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, il termine per la presentazione delle domande di cui agli art. 3, 4 bis e 9 della legge 20 ottobre 1950 scade il 31 dicembre 1952.

Art. 7. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, ed ha effetto a contare dal 1. gennaio 1952.